

Oggetto: Depositi fiscali per la distribuzione di tabacchi lavorati per destinazioni esenti da imposte

L'entrata in vigore del nuovo regime di circolazione dei tabacchi lavorati di cui al D.L. 331/1993, convertito nella Legge 427/1993 ed al D.M. 67/1999, impone una rivisitazione dell'atto di concessione regolante la fornitura di tali generi per provviste di bordo nonché delle disposizioni a sua tempo impartite per disciplinare detto servizio.

Preliminarmente si evidenzia che la completa applicazione nei confronti dell'ETI e delle Società derivate, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 283/1998, del regime generale di circolazione, fa venir meno per il provveditore, l'obbligo previsto dall'atto di concessione di rifornirsi di tabacchi "nazionali" dal Deposito (ex AAMS) più vicino a quello del provveditore stesso.

In effetti, quest'ultimo potrà rifornirsi dei citati prodotti anche da altro provveditore che li abbia legittimamente acquistati ed introdotti nel proprio Deposito sulla base di apposito D.A.A. emesso dal deposito fiscale mittente.

Il predetto atto di concessione, prevede altresì la corresponsione all'AAMS dell'1% del valore dei tabacchi introdotti nel magazzino doganale per essere destinati a provvista di bordo. Tale introduzione viene preventivamente autorizzata dal competente Ispettorato; l'autorizzazione non è richiesta nel caso di merce diretta ad altre destinazioni.

Attualmente i magazzini doganali che movimentano tabacchi lavorati sono stati trasformati, con apposito provvedimento dell'AAMS, in depositi fiscali per la vendita in esenzione di imposta (provvista di bordo, botteghe di bordo....)

Detti Depositi sono tenuti, pertanto, ad utilizzare un registro di carico e scarico, per la movimentazione delle merci qualunque sia la loro destinazione che verrà specificata nel registro stesso.

Gli Ispettorati desumeranno dal citato registro i quantitativi di tabacchi destinati a provvista di bordo, per i quali è dovuto all'AAMS il predetto 1% del valore dei tabacchi introdotti. A far tempo dalla data della presente circolare tale valore sarà correlato al quantitativo della merce venduta per detta destinazione.

A tal fine il concessionario trasmetterà, mensilmente, fotocopia del predetto registro, unitamente ad un riepilogo delle vendite effettuate per provviste, controfirmato dalla competente Autorità doganale che continuerà ad appurare i D.A.A. relativi alle introduzioni.

Dalla data, della presente, pertanto, i Sig.ri Ispettori non provvederanno più ad autorizzare preventivamente le introduzioni ma verificheranno la movimentazione dei tabacchi dai predetti registri.

Al riguardo si soggiunge che questi ultimi non dovranno essere inviati a questa Direzione Generale, ma conservati presso l'Ispettorato.

Va da sé che i Depositi in parola, ancorché operanti in ambito doganale, sono comunque assoggettati ai controlli dell'Amministrazione.

Sarà cura degli Ispettorati, pertanto, sottoporre a periodiche verifiche, almeno una volta l'anno, quelli rientranti nella propria circoscrizione territoriale.

Con l'occasione si evidenzia che:

- il concessionario del servizio di provveditoria potrà fornire tabacchi lavorati per provviste di bordo anche tramite altro operatore autorizzato a svolgere tale servizio per altre merci, sempre che i tabacchi vengano inviati direttamente a bordo dal concessionario stesso mediante emissione di apposito documento di esportazione (ex 1);
- i tabacchi lavorati destinati alla vendita nelle aree di cui all'art. 128 del testo unico delle leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 dovranno avere le avvertenze in lingua italiana. Di conseguenza, non è possibile fornire merce per provviste di bordo, da porti o aeroporti del territorio nazionale, con avvertenze in lingua diversa.

Si allega lo schema di atto di concessione, opportunamente integrato in relazione alla precitata normativa.